

Allegato A al numero 10680 Rep

STATUTO dell'Associazione

Associazione Volontari Gighessa - ONLUS

ART.1 - COSTITUZIONE

È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il "Codice", avente la denominazione: "Associazione Volontari Gighessa ODV - ETS", ovvero in forma abbreviata "Associazione Gighessa ODV". La denominazione " Associazione Volontari Gighessa ODV - ETS " è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "Codice", dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto.

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio, a sensi di legge.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D.lgs. 3 Luglio 2017 n.117 e successive modifiche.

Dalla data di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Associazione potrà qualificarsi come Ente del Terzo Settore con utilizzo, oltre all'acronimo ODV che ne qualifica la tipologia, anche dell'acronimo ETS.

ART. 2 - SEDE

L'associazione ha sede legale nel Comune di Mantova (MN), nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

ART. 3 - SCOPO

L'associazione è aperta a tutti i cittadini senza distinzione di cultura, classe sociale, nazionalità, etnia.

L'Associazione è un'istituzione apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare, svolge iniziative destinate a fornire assistenza sanitaria ed ospedaliera, anche con interventi chirurgici ed ortopedici, a favore di minori portatori di handicap e persone bisognose. L'associazione può aderire ad altre Associazioni, Fondazioni e/o Enti che perseguono gli stessi o analoghi scopi e che abbiano le Stesse o analoghe caratteristiche.

ART. 4 - OGGETTO

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come da commi successivi del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

In particolare, l'associazione persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere la conoscenza delle proprie finalità al fine di raccogliere contributi;
- b) effettuare gli interventi necessari per ottenere le iniziative di cui all'art. 3;
- c) stimolare l'adesione all'associazione di volontari che presteranno la loro opera gratuitamente.

L'Associazione opera in Italia ed all'estero, sia in paesi comunitari che extra comunitari.

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, svolge in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale come individuate dalle relative lettere dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Le attività sono rivolte in particolare a persone svantaggiate in ragione di condizioni personali, fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria ed immobiliare, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;
- d. esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione. Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, conformemente alle disposizioni in detto articolo contenute, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti e delle emanande

disposizioni di legge e di regolamento, attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale, tra cui in particolare le seguenti:

- Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;
- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra.
- Commercio, nelle forme previste dalla legge, di beni nuovi ed usati, sia alimentari che non alimentari.

ART. 5 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 6 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- i contributi dei soci che sono costituiti dalla quota di ingresso una tantum, dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare;
- le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;
- i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 7 - ASSOCIATI

Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice in materia di Organizzazioni di Volontariato. Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione. Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La domanda di ammissione deve essere rivolta al Presidente dell'Associazione. L'ammissione comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

Ogni associato deve svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, e non ha diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli associati. Tutti gli associati hanno parità di diritti e di doveri.

Agli associati, riuniti in assemblea secondo le disposizioni del presente statuto, è riconosciuto il diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di eleggere e revocare i membri degli organi sociali;
- di approvare il bilancio consuntivo;
- di modificare lo statuto, approvare gli eventuali regolamenti e deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.

Gli aderenti sono obbligati a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare il contributo stabilito dal consiglio direttivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Ciascun associato, maggiorenne o minorenne, ha diritto di voto da esercitare secondo le disposizioni di legge, senza regime preferenziale per categorie di aderenti.

La qualità di associato si perde:

- a) per recesso o dimissioni;
- b) per indegnità e/o per mancata accettazione delle finalità dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e successivamente ratificata alla prima assemblea utile.

ART. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e l'eventuale Vicepresidente;
- d) Il Segretario;
- e) L'Organo di controllo e l'Organo di revisione se nominati.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni, e scadono con l'approvazione del bilancio; le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e salvo i corrispettivi dovuti per

prestazioni professionali rese da revisori esterni. È stabilita la possibilità di rieleggibilità a tutte le cariche sociali.

Per gli amministratori è prevista in particolare la gratuità della carica, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto. L'associato che non possa intervenire in assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro associato, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; essa inoltre:

- provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

L'Assemblea è convocata almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa. Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sotto con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, nei termini previsti dalla legge, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;
- b. l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- c. l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
- f. l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;
- g. l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- i. gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, ovvero demandati alla sua competenza dal consiglio Direttivo.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b. la trasformazione, la fusione, la scissione;
- c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.

Ai sensi delle disposizioni vigenti, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri, eletti dall'assemblea degli associati fra i propri componenti, previa determinazione del loro numero. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno e qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Presidente, l'eventuale Vicepresidente e il Segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, rappresentandola di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie, provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio e dell'Assemblea, ed è consegnatario del patrimonio dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato dal Vicepresidente, dal Segretario, dai singoli membri del Consiglio.

IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente per delega o in caso di sua assenza o impedimento ed in tal caso rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti.

IL SEGRETARIO

Il Segretario assiste il Presidente nell'organizzazione dell'Associazione, redige, sottoscrive e custodisce i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, cura l'esecuzione di quanto deliberato. Il Segretario provvede alla tenuta dei registri dell'Associazione, alla redazione dei verbali di riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

ART. 11 - POTERI

Il Consiglio Direttivo conserva ogni potere per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, avendo in particolare il compito di dare esecuzioni alle delibere assembleari.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Consiglio Direttivo, in ogni caso:

- a) delibera sulle questioni inerenti la gestione dell'Associazione con tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e per lo svolgimento dell'attività stessa;
- b) stabilisce le rette ed i contributi da richiedere agli Enti pubblici e privati per i rispettivi utenti;
- c) decide nella scelta e per l'assunzione del personale dipendente;
- d) predispone il progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- e) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci e delibera sulle esclusioni.
- f) può delegare, al suo interno ovvero all'esterno nei limiti imposti dalla legge, poteri e funzioni, stabilendo gli eventuali compensi.

ART. 12 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro degli associati dell'associazione.

Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi.

Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

ART.13 - BILANCIO

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

ART. 14 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

ART. 15 – ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

ART. 16 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri (organo facoltativo) è composto di tre membri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio è eletto in seno al Collegio stesso. Le cause e le modalità di decadenza e sostituzione dei membri del Collegio sono le stesse previste per il Consiglio direttivo.

Tutte le eventuali controversie sociali tra iscritti o tra questi e l'associazione o suoi organi, ad eccezione delle esclusioni dei soci di cui all'art. 9, saranno sottoposte al Collegio che, giudicherà, ex bono et aequo, senza formalità, di procedura.

ART. 17 - VOLONTARI

L'Ente si avvale delle prestazioni gratuite dei volontari e degli Associati che ne fanno parte, come di altri supporti professionali vicini all'Associazione della quale condividono lo spirito di servizio, nei limiti previsti dagli art. 32 e seguenti del D.Lgs 117/2017.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Le disposizioni di cui al Titolo III del Codice non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

Tutti coloro che a qualsiasi titolo prestano la propria attività di volontariato nell'ambito dell'attività dell'Ente saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto della Legge, fatta eccezione per tutti coloro che risultano già coperti da idonea polizza assicurativa ai sensi della citata legge.

L'Associazione può inoltre avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dal Codice.

Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, in ogni caso nel rispetto delle previsioni di cui all'art 9 del D.lgs. 117/2017. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti. Esasperato inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Mantova.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Mantova.

Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

ART. 21 - REGOLAMENTI

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

ART. 22 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Organizzazioni di Volontariato e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Firmati

Venturi Plinio

Silvia Bagnoli Notaio